



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli**

Ente Pubblico non Economico

Commissione Studio EE.LL.

Webinar C7Bis

Per la diretta webinar clicca sul logo



ID 822 4574 3585 Password 104639

Martedì 26 ottobre dalle 15,00 alle 18,00

Il Revisore degli Enti Locali

1° incontro - La Contabilità Finanziaria

Saluti

Vincenzo MORETTA
Mario MICHELINO
Salvatore VARRIALE

Presidente ODCEC Napoli
Consigliere Delegato Comm.ne EE.LL. ODCEC di Napoli
Presidente Commissione EE.LL. ODCEC Napoli

Programma

1. Il sistema contabile nell'ente locale
2. Le fasi dell'accertamento delle entrate
3. La spesa: fasi e procedure
4. Il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità

Relatori del Ciclo Formativo del corso

Pietro Paolo MAURO
Salvatore VARRIALE
Rosario POLISO

Dottore commercialista ODCEC di Napoli
Presidente Commissione EE.LL. ODCEC Napoli
Vice Presidente Commissione EE.LL. ODCEC Napoli

La partecipazione al seminario è gratuita, ai dottori commercialisti ed esperti contabili nonché ai revisori contabili consentirà di acquisire fino a n. 3 crediti formativi validi per evento per l'iscrizione al registro revisori enti locali dietro superamento del test finale di 6 domande con il 75% delle risposte esatte, pari a 5.

Iscrizione obbligatoria, i dati formativi degli effettivi partecipanti saranno estratti direttamente dalla piattaforma zoom con l'esito dei test, non si deve autocertificare.



LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA NELL'ENTE LOCALE

L'ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

L'ordinamento contabile degli enti locali

L'armonizzazione nasce dall'esigenza di assicurare un linguaggio comune dei sistemi informativi della pubblica amministrazione, all'interno dei quali fino a qualche anno fa **coesistevano principi disomogenei, strutture di bilancio non uniformi, differenze di sistemi contabili tra i diversi livelli di governo** (si pensi ad es. alle forti differenze tra contabilità finanziaria degli enti locali e quella delle regioni, così come tra contabilità delle aziende private appartenenti al "gruppo" ente locale e bilancio pubblico della capogruppo).

L'ordinamento contabile degli enti locali

OBIETTIVI
L.42/2009 come mod. dalla L. 196/2009



Regole contabili uniformi

Piano dei conti comune

Schemi di bilancio articolati per missioni e programmi

Bilancio consolidato

Contabilità economico patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziario

Indicatori di risultati semplici



Obiettivo finale: *garantire uniformità di linguaggio per agevolare la confrontabilità dei dati e l'aggregazione; agevolare il raccordo dei sistemi contabili in ambito europeo.*

L'ordinamento contabile degli enti locali

Il D.Lgs. 118/2011




Enti Territoriali


L.196/2009



Tutte le altre amministrazioni pubbliche




RACCORDO



Il coordinamento tra i due suddetti strumenti legislativi, necessario alla realizzazione di un quadro complessivo unitario e coerente è stato garantito dalla previsione dell'art. 2, comma 7, della legge 196/2009, secondo la quale il *Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche*, nel predisporre i decreti legislativi di armonizzazione previsti da tale legge, doveva operare in costante raccordo con la *Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale* (prevista dall'art. 4 della Legge 42/2009, scambiando tutte le risultanze relative all'armonizzazione dei bilanci pubblici


L'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni



IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE

Il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014

Il D.Lgs. 118/2011



Dopo la sperimentazione il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha apportato numerose e sostanziali modifiche al d.lgs. 118/2011 ed al Tuel (d.lgs. 267/2000).



Definitiva entrata in vigore 1/1/2015

In definitiva:

Le norme relative all'ordinamento contabile finanziario degli enti locali, quindi, sono contenute nel

T.U.E.L.

e nel

D.Lgs. 118/2011 *come modificati* dal D.Lgs. 126/2014.

Il nuovo ordinamento contabile

Nel definire le modalità di realizzazione del processo di armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, individua una **regola di base** (art. 2), secondo la quale gli **enti menzionati affiancano alla contabilità finanziaria, ai fini conoscitivi, una contabilità economico patrimoniale**, al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto quello **economico** – patrimoniale, e **tre sistemi operativi**:

- ❑ **regole contabili uniformi (art. 3)**
- ❑ **Piano dei conti integrato (art. 4)**
- ❑ **Schemi di bilancio comuni (art. 11).**

Le regole contabili uniformi: i principi contabili generali

Le Regioni e enti locali, nonché i loro enti strumentali, devono conformare la propria gestione ai **principi contabili generali**, contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 118/2011 (come modificati dal D.M. 1° marzo 2019), ed ai **principi contabili applicati** indicati nell'art. 3 dello stesso decreto.

1. *Principio **annualità**;*
2. *Principio dell'**unità**;*
3. *Principio dell'**universalità***
4. *Principio dell'**integrità***
5. *Principio della **veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità***
6. *Principio della **significatività e rilevanza***
7. *Principio della **flessibilità***
8. *Principio della **congruità***
9. *Principio della **prudenza***
10. *Principio della **coerenza***
11. *Principio della **continuità e della costanza***
12. *Principio della **comparabilità e della verificabilità***
13. *Principio della **neutralità***
14. *Principio della **pubblicità***
15. *Principio dell'**equilibrio di bilancio***
16. *Principio della **competenza finanziaria***
17. *Principio della **competenza economica***
18. *Principio della **prevalenza della sostanza sulla forma***

Le regole contabili uniformi: i principi contabili applicati

ART. 3 DEL D.LGS.118/11



Regioni ed Enti locali conformino la propria gestione, oltre ai principi contabili generali di cui in precedenza, anche a **quattro principi contabili applicati** che nelle intenzioni del Legislatore devono garantire non solo l'omogeneità dei sistemi informativi/contabili applicati e regole comuni, ma anche il consolidamento dei conti e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea (allegato 4/1, come modificato dal D.M. 1° marzo 2019)

Le regole contabili uniformi: i principi contabili applicati

I quattro principi sono:

❑ IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

❑ IL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA

❑ IL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

❑ IL PRINCIPIO DEL BILANCIO CONSOLIDATO


IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Il principio della programmazione di bilancio

- Con il **D.Lgs. 126/2014** il legislatore ridisegna ed armonizza la costruzione dei documenti di programmazione.

IN PRECEDENZA

Il TUEL (D.Lgs. 267/2000) non aveva determinato un percorso completo della programmazione:



*Si pensi che la **RPP** e il **Bilancio di Previsione Pluriennale** costituivano degli **Allegati***

*anche il **Piano Generale di Sviluppo** (principio contabile 1) e **art. 165, comma 7, del tuel** non hanno trovato una piena e concreta attuazione.*

Il principio della programmazione di bilancio

Il nuovo art. 151 TUEL



*Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione*



Allegato 4/1 del Decreto Legislativo 126/2014

Descrive un percorso di decisioni attraverso un insieme di documenti con diverse scadenze durante l'anno


Il principio della programmazione di bilancio

In particolare dalla lettura del *punto 4.2* del principio contabile applicato alla programmazione si evincono i seguenti strumenti:



- a) **Documento unico di programmazione** (DUP) deliberato dal consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno;
- b) **Nota di aggiornamento** (eventuale) del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno;
- c) Lo schema di delibera del **bilancio di previsione**, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno;
- d) Il **PEG** (**piano esecutivo di gestione**) e **delle performance** approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) Il **piano degli indicatori di bilancio** presentato al consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto.

La tempistica della programmazione



Caratteri qualificanti

- ❑ la valenza pluriennale del processo
- ❑ la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- ❑ la coerenza ed interdipendenza dei documenti di bilancio.

IL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA

Il principio della contabilità finanziaria

Il **principio della contabilità finanziaria** (allegato 4/2) disciplina nel dettaglio le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali che abbiano contenuto finanziario, economico e patrimoniale, stabilendo che, *nelle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria **costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.***

*La contabilità finanziaria rileva le **obbligazioni**, attive e passive, gli **incassi** e **pagamenti** riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.*

- **Non rileva**

Le transazioni che hanno solo contenuto economico (perdite, sopravvenienze, minusvalenze, furti, ecc.)

- **Si occupa quindi soltanto**

Di transazioni monetarie o di transazioni di attività o passività finanziarie.

IL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Il principio della contabilità economico - patrimoniale

L'articolo 2 del D.Lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

La contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria (funzione autorizzatoria).

Rileva:

Costi/oneri

Ricavi/proventi

Il principio della contabilità economico - patrimoniale

Consente:

- di predisporre il *conto economico*;
- di predisporre lo *stato patrimoniale* e rilevare le variazioni del patrimonio;
- predisporre il *bilancio consolidato*;
- di predisporre la *base* per la elaborazione della *contabilità analitica*;

IL PRINCIPIO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il principio del bilancio consolidato

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, i Comuni (ad eccezione di quelli inferiori a 5000 abitanti) devono redigere il bilancio consolidato.

Gli enti territoriali in armonizzazione contabile devono consolidare i conti con i propri enti e organismi partecipati secondo le modalità e i criteri individuati nel ***principio applicato di cui all' allegato n. 4/4 del d.lgs. 118/2001***

Occorre dare una rappresentazione veritiera dell'intero ***«gruppo amministrazione pubblica»***

È ***composto*** dal ***conto economico consolidato*** e dallo ***stato patrimoniale consolidato***; ad esso va allegato la relazione sulla gestione consolidata (comprensiva della nota integrativa) e la ***relazione del collegio dei revisori***

Risultato di gestione

Risultato della gestione di competenza

Il risultato di gestione (gestione finanziaria di competenza) deve corrispondere alla differenza fra accertamenti ed impegni di competenza senza considerare l'eventuale avanzo d'amministrazione applicato al bilancio.

Il risultato della gestione di competenza può essere calcolato anche attraverso la somma algebrica delle riscossioni e pagamenti di competenza e dei residui attivi e passivi di competenza.

L'aspetto finanziario

Un importante indicatore finanziario è il

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CASSA al 31/12

+

RESIDUI ATTIVI

-

RESIDUI PASSIVI

-

F.P.V.

Il risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione si compone di:

Fondi Accantonati

Fondi Vincolati

Fondi destinati

Fondi Liberi

Il deficit strutturale

Lo squilibrio si individua, sostanzialmente, nell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità (scadenza) a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile; tale squilibrio è "strutturale" quando il deficit – da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – **esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem** (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.).

Si ha, quindi, un deficit strutturale, quando il disavanzo di amministrazione non è fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dagli artt. 188, 193 e 194 del T.U.E.L..

FINE

